

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 781 Specialisti delle aree Psicologiche e Sociali da inquadrare nell'Area dei funzionari, famiglia professionale sanitari, nei ruoli del personale dell'INPS

**Art. 1
Posti a concorso**

1. È indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 781 unità di Specialisti delle aree Psicologiche e Sociali da inquadrare nell'Area dei funzionari, famiglia professionale sanitari, nei ruoli del personale dell'INPS.
2. I posti da ricoprire sono individuati presso le seguenti Sedi:

Direzione regionale/di coordinamento metropolitano	Posti
ABRUZZO	17
BASILICATA	9
CALABRIA	37
CAMPANIA	48
EMILIA ROMAGNA	57
FRIULI VENEZIA GIULIA	13
LAZIO	23
LIGURIA	20
LOMBARDIA	74
MARCHE	19
MOLISE	4
PIEMONTE	51
PUGLIA	65
SARDEGNA	20
SICILIA	71
TOSCANA	40
UMBRIA	15
VENETO	51
MILANO	35
NAPOLI	46
ROMA	63
COORDIN.GEN.MED.LEGALE	3
TOTALI	781

3. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Alla procedura di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti sottoindicati:

- a) cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
- d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- g) Titolo di studio:
 - laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: L-39 (scienze del servizio sociale) o L-24 (Scienze e tecniche psicologiche), oppure:
 - diploma di laurea (DL) previgente al DM 509/99 ("vecchio ordinamento") in una delle seguenti discipline: Servizio sociale o Psicologia, oppure:
 - titoli equiparati ai predetti ai sensi dei rispettivi Decreti Interministeriali del 9 luglio 2009.

Per i titoli conseguiti all'estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equivalenti a quelli sopra indicati; a tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento

dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza è ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purché sia stata attivata la procedura di cui alla normativa vigente, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio deve essere presentata prima della stipula del contratto di lavoro;

h) Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali o all'Albo professionale degli Psicologi oppure titolo alla predetta iscrizione.

L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

i) conoscenza adeguata della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

2. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.

3. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 3

Presentazione delle domande – Termine e modalità

1. Il candidato invia la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento InPA, raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.

2. La compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sul portale "inPA" e sul sito istituzionale INPS. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine del processo di invio, dal Portale "inPA", che, allo scadere del suddetto termine, non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

3. Ai fini della partecipazione, il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di cui al comma 2 anche se già precedentemente inviata; in caso di più invii della domanda, viene presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e intendendosi le precedenti revocate e prive di effetto.

4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale del portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo portale e sul sito istituzionale dell'Inps, che impedisca l'utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento, indicato nel predetto avviso.
6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico alla procedura di iscrizione *on line*, i candidati devono utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale InPA. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno considerate.
7. Ogni comunicazione ai candidati concernente la procedura di reclutamento di cui al presente bando, compreso il calendario del colloquio e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e il sito www.inps.it.
8. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. Il candidato ha l'obbligo di comunicare – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni di indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.
9. Il candidato, ove riconosciuto persona con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, nella domanda *on line* comunica quanto previsto dall'art. 20 della predetta legge n.104/1992. L'interessato invia – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il riconoscimento della condizione di disabilità a norma dell'art. 3 della L. 104/92 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura della condizione di disabilità ai fini della valutazione della richiesta di ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante la condizione di disabilità, escludono il candidato dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali la condizione di disabilità risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo

reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

10. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), nella domanda *on line*, è tenuto a comunicare la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e. L'interessato dovrà inviare – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento da cui è affetto e apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica attestante la necessità di usufruire della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione del proprio disturbo. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento, escludono il candidato dal/i beneficio/i, fatte salve le posizioni per le quali il disturbo specifico dell'apprendimento risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
11. È assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it la propria condizione, allegando adeguata documentazione a supporto. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.
12. Nella domanda di partecipazione alla procedura, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;

- c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del presente bando;
- d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- i) il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del presente bando specificando la tipologia e indicando presso quale Università od Istituto è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa;
- j) Iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali o all'Albo professionale degli Psicologi oppure titolo alla predetta iscrizione.

L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

- k) gli altri titoli posseduti e valutabili in base a quanto previsto dal presente bando e dalla normativa applicabile. La mancata dichiarazione nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
 - l) nella fattispecie di cui all'art. 20 della L. n.104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove e la necessità di disporre di tempi aggiuntivi;
 - m) nei casi di DSA specificamente documentati ai sensi del comma 10, la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero gli strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e;
 - n) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art.5 del D.P.R. n.487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di merito o a parità di merito e titoli danno diritto alla preferenza all'assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio;
 - o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
 - p) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna.
 - q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana da valutarsi in sede di colloquio;
 - r) una sola struttura (direzione regionale/di coordinamento metropolitano/Coordinamento generale medico-legale) fra quelle elencate nella tabella di cui all'art.1, comma, 2), del presente bando.
13. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
14. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, è costituita in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. La Commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche..
3. Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.
4. Nella composizione della Commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto.
5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, formalizzandoli nel relativo verbale.

Art. 5

Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale si articola in una prova scritta secondo le modalità di cui al successivo art.7, una prova orale disciplinata dall'art. 8 e una fase di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 9.
2. La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 75 punti, così ripartiti:
 - a) 30 per la prova scritta;
 - b) 30 per la prova orale;
 - c) 15 punti per i titoli.
3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta, della prova orale e dell'eventuale prova preselettiva sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse, sul Portale InPA e sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi".
4. Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie, dopo la pubblicazione del calendario delle prove, si renda necessario modificarlo, la notizia della modifica e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet,

computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

8. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art.6

Prova preselettiva

1. Nell'eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 3500 al fine di assicurare l'efficacia e la celerità della procedura selettiva, l'INPS effettuerà una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla sulle materie previste per la prova scritta, nonché su inglese e informatica.
2. La prova preselettiva, il cui espletamento potrà essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l'ausilio di sistemi informatici.
3. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio della prova stessa.
4. Alla prova scritta sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero pari a 2300 nonché i candidati classificatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonché i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n.104.
5. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
6. L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte, con valore di notifica a tutti gli effetti, è reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 7

Prova scritta

1. La prova scritta consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sulle seguenti materie:
 - Psicologia generale;
 - Sociologia generale;
 - Legislazione sociale;
 - Riforma della disabilità, con specifico riguardo agli aspetti connessi alla valutazione e assistenza delle persone disabili.
2. Lo svolgimento della prova scritta avviene mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica e digitale che l'Istituto metterà a disposizione dei candidati.
3. La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

4. Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o i componenti della Commissione Esaminatrice. I candidati non possono portare penne, matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare i telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso dal concorso.
5. L'esito della prova scritta è reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 8

Prova orale

1. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 alla prova scritta.
2. La prova orale mira ad accertare la preparazione del candidato nelle materie di cui all'art. 7, comma 1, nonché la sua professionalità e attitudine all'espletamento delle funzioni di cooperazione nel processo di valutazione di base mediante approccio bio-psico-sociale attraverso l'analisi dei domini di vita, previste dal profilo da ricoprire. Nel corso della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse.
3. La prova orale è volta ad accertare, oltre le conoscenze teoriche e tecniche, anche la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di giudizio critico e decisionale, nonché la capacità di condivisione di conoscenze e competenze, di gestione dello stress e delle emozioni e di gestione efficace delle relazioni, tenuto conto dell'ambito operativo in cui il funzionario sanitario è chiamato a svolgere la propria attività, eventualmente anche tramite la discussione di casi pratici.
4. La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione mediante il Portale inPA. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 9

Titoli valutabili

1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda, per un massimo di 15 punti:
 - a) voto del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) – massimo 2 punti:
 - 0,5 punti per votazione finale da 101 a 105;

- 1 punto per votazione finale da 106 a 110;
 - 2 punti per votazione finale pari a 110 e lode.
- b) 4 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione, ovvero per diploma di laurea vecchio ordinamento;
- c) master e dottorati inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), massimo 4 punti:
- 0,5 punti per master di I livello;
 - 1 punto per master di II livello;
 - 2 punti dottorato di ricerca.
- d) Titoli di servizio, massimo 5 punti:
- 1 punto per ciascun anno o frazione di anno (minimo 6 mesi) per lo svolgimento di attività professionale riguardante l'accertamento della condizione di disabilità prestata presso una P.A.;
 - 0,50 punti per ciascun anno o frazione di anno (minimo 6 mesi) per lo svolgimento di attività professionale riguardante l'assistenza presso strutture a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale, destinata a persone con disabilità.

I titoli di studio universitari di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Art. 10

Graduatoria

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione elabora, per ciascuna direzione elencata nella tabella di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, la graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale, e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fino ad un totale massimo di 75 punti.
2. Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994, alla data del 31 dicembre 2023 la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 24%, quella del genere femminile è pari al 76%, per cui il differenziale tra i generi risulta essere superiore al 30%.

3. Le graduatorie di merito finali sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto che le approva dichiarando, altresì, i vincitori e sono pubblicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'INPS. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001, rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore.
5. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili in caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, entro il limite di cui al comma 4.
6. Qualora per una regione/coordinamento metropolitano/Coordinamento generale medico legale la graduatoria risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei in direzioni regionali/di coordinamento metropolitano/Coordinamento generale medico legale, preferibilmente confinanti, che presentano il maggior numero di idonei, previo interpellato e assenso degli interessati.

Art. 11

Assunzione in servizio

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di funzionari sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Prima della stipula del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 e ai fini dell'assunzione in servizio, i concorrenti dichiarati vincitori che non vi abbiano già provveduto devono procedere all'iscrizione all'Albo professionale degli Assistenti Sociali o all'Albo professionale degli Psicologi.
3. Dalla data di assunzione decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. L'assunzione in servizio dei vincitori è disposta in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione.
5. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
6. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.
7. I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.

Art. 12

Periodo di prova

1. Dalla data di assunzione in servizio decorre l'inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il funzionario si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, (di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'INPS in qualità di Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro.
2. L'iscrizione al portale di reclutamento inPA, la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comportano il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) e del Codice.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.
5. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, in qualità di "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
6. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di Responsabili del trattamento designati (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE).
7. È facoltà dei candidati ottenere dall'INPS l'accesso ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'INPS può essere

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).

8. Qualora i candidati ritengano che il trattamento di dati personali a loro riferiti sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

Art. 14

Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241

1. La procedura concorsuale si conclude entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando è la Direzione centrale Risorse umane, Via Ciriaco De Mita, n.21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi", entro la data di pubblicazione del bando.

Art. 15

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e nel vigente C.C.N.L.
2. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. Il presente bando di concorso è pubblicato nel Portale inPA e sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.